

ORIGINALE

N° [redacted] R. G. Notizie di reato

N° [redacted] R. G. Dibattimento



TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. SSA PAOLA PASSEZONI

all' udienza dibattimentale del 19/2/21

Con l'intervento del P.M. Dott. ELIANA RYTOU

e _____

con l'assistenza del cancelliere DI CARLO CARLO GIOVANNI

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della

la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

B [redacted] S [redacted]

NON PRESENTE

PARTI CIVILI [redacted] NON PRESENTE

RIPRESA DALL'AVV. ROBERTO PETROSINO DEL FORO DI

BOCCANA - PRESENTE

Sentenza N. [redacted] del <u>19/2/21</u>
APPELLO N°: _____ Reg. Impugnazioni
RICORSO CASSAZIONE N°: _____ Reg. Impugnazioni
ARRESTATO il: _____
SCARCARATO il: _____
SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA il: <u>17 MAG. 2021</u>
DATA IRREVOCABILITA'
ESTRATTO ESECUTIVO P.M.
Reg. Rec. Crediti Art.: _____
Scheda al Casellario Giudiziale il: _____

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 612 bis c. 2 c. p. perché, con condotte reiterate consistite nell'inviare continui messaggi a mezzo social network ovvero telefono, molestava e minacciava T. [redacted] M. [redacted] in modo da cagionarle un grave e perdurante stato di ansia e di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita, ed in particolare ciò faceva rendendosi autore, tra le altre, delle seguenti condotte:

- corteggiandola insistentemente con l'invio di numerosi messaggi whatsapp, nei quali le rivolgeva reiterate, esplicite profferte sessuali e richieste di incontri in un noto albergo ad ore del luogo;

- non accettando i rifiuti ripetutamente oppostigli dalla T. [redacted] alle profferte sessuali avanzate, anzi inviandole, sempre a mezzo dell'applicativo whatsapp ovvero instagram, innumerevoli e reiterati messaggi dal contenuto offensivo e minaccioso ad ogni ora del giorno e della notte, nei quali, tra l'altro le scriveva: [redacted]

[redacted]

- nel pubblicare sul profilo Facebook della T. [redacted] foto [redacted]

- ed ancora, inviandole post nei quali apostrofava con epiteti ingiuriosi i familiari, gli amici e conoscenti frequentati dalla persona offesa scrivendo: [redacted]

- contattando a mezzo social network amici e/o conoscenti della T. [redacted] ai quali scriveva messaggi dal seguente tenore: [redacted]

- altresì perseverando nelle condotte sopra descritte, pur dopo essere stato invitato dal Comandante della Stazione Carabinieri di [redacted], ad astenersi dal reiterarle, inviandole post nei quali affermava [redacted]

~~_____~~ Alla condanna consegue *ex lege* l'onere delle spese processuali.

Ai sensi degli artt. 538 e ss. c.p.p., l'imputato deve essere altresì condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita T ~~_____~~ M ~~_____~~ da liquidarsi in separato giudizio. In considerazione della modalità della condotta e dell'entità del danno arrecato alla persona offesa, si condanna sin da ora B ~~_____~~ S ~~_____~~ al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari a € 4.000,00 in favore di T ~~_____~~ M ~~_____~~

L'imputato deve essere condannato alla rifusione in favore della predetta parte civile delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.370,00 (Fase GUP: € 800,00 per la fase di studio della controversia; € 540,00 per la fase introduttiva del giudizio; € 1.450,00 per la fase decisoria. Fase dibattimentale: € 400,00 per la fase di studio della controversia; € 1.100,00 per la fase istruttoria del giudizio; € 1.450,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, IVA e CPA.

All'imputato incensurato, può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 c.p., per anni cinque, tenuto conto che, anche in considerazione del monito costituito dalla presente condanna, può presumersi che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

B ~~_____~~ colpevole del reato al medesimo ascritto e lo condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p. ordina che l'esecuzione della presente sentenza resti condizionalmente sospesa per cinque anni.

Ai sensi degli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna l'imputato deve al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita T ~~_____~~ M ~~_____~~ da liquidarsi in separato giudizio; condanna sin da ora B ~~_____~~ al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari a € 4.000,00 in favore di T ~~_____~~ M ~~_____~~

Condanna altresì l'imputato alla rifusione in favore della predetta parte civile delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.370,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Visto l'art. 544, 3° comma c.p.p. fissa in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Bologna, 19/2/2021

Depositato in Cancelleria

Oggi

17 MAG. 2021

13



L'Assistente Giudiziario
Silvia Pazzanese

IL GIUDICE

IL GIUDICE

Il Giudice
Fale Ram